

Art.1 Il concorso

1 Per l'anno accademico 2011/2012 è indetto un pubblico concorso per l'inserimento degli studenti nelle graduatorie di affidamento delle collaborazioni studentesche, in attuazione dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2 Le collaborazioni da assegnare per l'anno solare 2012 sono determinate sulla base delle risorse economiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Università IUAV di Venezia, secondo le disponibilità determinate in sede di bilancio di previsione per l'anno 2012.

3 Sono inoltre utilizzate specifiche risorse che i centri autonomi di spesa rendono disponibili in corso d'anno per le attività cui destinare le collaborazioni studentesche.

4 Le graduatorie sono valide a partire dal mese di febbraio 2012 e conservano validità per 12 mesi.

Art. 2 Tipo di attività

1 Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:

1. attività generiche

- a. supporto al funzionamento delle sedi, delle sale di studio e delle biblioteche - compresa la distribuzione di libri e l'informazione all'utenza – secondo gli orari di apertura/chiusura previsti dalle strutture;
- b. supporto alla raccolta, classificazione e conservazione di materiali di archivio;
- c. raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;

2. attività mirate

- a. supporto per il funzionamento e la custodia di laboratori, di strutture e attrezzature informatiche;
- b. servizi informativi e di orientamento per gli studenti quali ad esempio: assistenza matricole, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio;
- c. sostegno agli studenti disabili;
- d. accoglienza degli studenti stranieri;

In tutti i casi di attività, all'atto del conseguimento della laurea lo studente cessa dalle collaborazioni studentesche e percepisce il compenso proporzionato al numero di ore effettuate. E' consentito il prolungamento dell'attività, entro i termini di validità della graduatoria, agli studenti che conseguono la laurea nel corso dell'anno 2011/12 e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale dell'anno successivo.

Art. 3 Compensi

1 Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in euro 7,74.

Il compenso per l'effettuazione della collaborazione mirata è previsto in euro 10,00.

Tali corrispettivi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2 La collaborazione non configura rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

3 L'Università IUAV provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4 Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 150 ore per anno solare.

5 E' prevista, per lo studente che presta la collaborazione mirata, la partecipazione ad un percorso formativo, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente bando di concorso, la cui durata concorre al raggiungimento del monte ore annuo previsto, con rispettivo compenso.

Tale attività formativa può aver luogo prima dell'assegnazione alla struttura.

Art. 4 Requisiti di reddito, di merito ed incompatibilità

1 Possono partecipare al concorso gli studenti:

- iscritti al II o al III anno in corso e al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea triennale;
 - iscritti al I o al II anno in corso e al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea Magistrale/specialistica.
- a) essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2011/2012 entro la data di scadenza della prima rata di tasse e contributi o al massimo entro la scadenza del presente bando; risulta iscritto lo studente che entro la medesima data ha provveduto al pagamento dell'importo previsto di prima rata di tasse di iscrizione. Per gli studenti del primo anno di laurea magistrale è fatta salva la possibilità di richiedere i benefici a seguito di immatricolazione successiva alla scadenza del bando, disposta in base a ulteriori posti nel corso di riferimento;
 - b) non essere in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti il DM 509/1999, tranne che per la frequenza ai corsi di laurea specialistica e magistrale;
 - c) essere in possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitaria (di seguito definito ISEEU) non superiore a euro 27.291,00 come definito al successivo art.6;
 - d) essere in possesso di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria (di seguito definito ISPEU) non superiore a euro 35.970,00 come definito al successivo art. 6;
 - e) iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale: è richiesto all'atto dell'accesso al corso di studi il riconoscimento di almeno 150 crediti formativi, ovvero di non più di n.30 crediti di debito formativo;

f) iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui al D.M.n.509/1999, essere in possesso alla data del 10 agosto 2011 dei seguenti crediti formativi universitari:

- per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l'ultimo semestre, 135 crediti;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei requisiti per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei requisiti per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei requisiti per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

I bonus previsti per il conseguimento dei requisiti di merito di ciascun anno non sono cumulabili tra loro.

h) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica e magistrale:

- per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2011;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto 2011;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti. Si intende "proveniente dal vecchio ordinamento" lo studente in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il DM 509/1999.

I valori dei crediti previsti dalla presente lettera h) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

i) i requisiti di merito e l'attribuzione dei bonus previsti dal presente articolo sono rideterminati, per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n.2.

l) per gli studenti iscritti con impegno a tempo parziale i requisiti di merito sono indicati nell'allegato n.3.

Art. 5 Domanda

1 Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione delle collaborazioni studentesche dovranno presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEEU, presso i CAAF convenzionati con l'ateneo.

2 I CAAF erogano tutte le informazioni necessarie per conto dell'IUAV e prestano il loro servizio senza oneri per lo studente.

La domanda deve essere redatta secondo il modulo di "richiesta dei benefici del diritto allo studio", in allegato n.1 al presente bando.

Per la dichiarazione sostitutiva unica è necessario contattare uno qualsiasi degli sportelli CAAF, i cui operatori, gratuitamente e nei tempi che saranno concordati con lo studente, forniscono l'assistenza specifica per la corretta compilazione della dichiarazione.

Una volta calcolati gli indicatori economici ISEEU e ISPEU da parte del CAAF, sarà possibile completare la compilazione del modulo di richiesta dei benefici del diritto allo studio, che verrà firmato dallo studente e consegnato al medesimo sportello CAAF che curerà i successivi adempimenti.

3 Per il calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU e per la consegna, presso i CAAF, del modulo di richiesta dei benefici, le scadenze da rispettare, a pena di esclusione dal concorso, sono le seguenti, sia che si tratti di conferma dei dati della precedente autocertificazione o nuova consegnata ai CAAF:

dal 5 luglio 2011 al 30 settembre 2011 gli studenti già iscritti all'università per il corrente anno accademico per qualsiasi corso;
dall'immatricolazione ed entro il 21 ottobre 2011 gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea **MAGISTRALE**;

4 E' consentita la proroga della scadenza del 30 settembre al 21 ottobre 2011, per i seguenti: a) studenti trasferiti all'IUAV; b) studenti che nel periodo di apertura del concorso risultavano all'estero per un programma di scambio internazionale; c) studenti che nel medesimo periodo risultavano in periodo di sospensione, interruzione, servizio di leva o civile sostitutivo; d) studenti che si siano trovati nel medesimo periodo in comprovate e gravi condizioni di infermità. Nei casi di conferma su SPIN è necessario contattare preventivamente l'ufficio competente.

5 E' riservata, esclusivamente agli studenti idonei o vincitori nel concorso per l'assegnazione della borsa di studio o della collaborazione studentesca in entrambi gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 (solo 2010-11 per chi si iscrive al secondo anno) con un ISEEU inferiore a euro 13.063,76 la facoltà di utilizzare i dati economici presentati con l'ultima autocertificazione, a condizione che l'autocertificazione cui ci si riferisce per la conferma dei dati sia stata presentata ad un CAAF convenzionato ed abbia quindi prodotto un Indicatore economico ai sensi del DM 109/1998 citato in premessa.

La conferma della precedente autocertificazione, inoltre, può essere effettuata a condizione che non sia variata la composizione del nucleo familiare e che le variazioni di redditi e patrimoni del nucleo familiare dello studente (redditi anno fiscale 2010 e patrimoni al 31 dicembre 2010) non determinino il superamento del valore di ISEEU su indicato di euro 13.063,76.

Gli studenti che si avvalgono di detta facoltà devono utilizzare la procedura disponibile sullo sportello internet accedendo, dopo la login, alla pagina "autocertificazione".

6 E' obbligatoria la consegna della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEEU ad un CAAF convenzionato per i seguenti:

- a) per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea magistrale;
- b) per coloro che non risultano idonei o vincitori nel concorso per la borsa di studio nei due anni accademici precedenti;
- c) per coloro che appartengono ad un nucleo familiare che ha subito modifiche nei componenti o per variazione della situazione di familiari con invalidità.

- d) per coloro che pur essendo idonei o vincitori per borsa o collaborazione nei due anni precedenti abbiano un ISEEU pari o superiore a euro 13.063,76.

7 Gli studenti stranieri che si recano ai CAAF devono allegare alla dichiarazione sostitutiva unica la documentazione delle autorità del proprio paese attestante il reddito e il patrimonio posseduti all'estero. La medesima documentazione è richiesta agli studenti italiani in possesso di redditi o patrimoni all'estero.

Gli studenti stranieri devono consegnare al CAAF copia del codice fiscale rilasciato dalle Agenzie delle Entrate.

Art.6 Valutazione delle condizioni economiche

1 Le condizioni economiche dello studente e del nucleo familiare di appartenenza sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE) di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7.5.1999, n.221, art.1bis, e successive modifiche ed integrazioni. In linea generale il nucleo familiare è costituito dallo studente richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e dai loro soggetti considerati a carico IRPEF.

2 Per gli studenti disabili il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato di due unità per invalidità dello studente comprese tra il 66% e l'80% e di tre unità per invalidità superiori all'80%.

3 Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, almeno dall'1 agosto 2009, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati - anni fiscali 2009 e 2010 - non inferiori a euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4 Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente la borsa è integrato con quello di entrambi i genitori.

5 Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli Indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

6 L'ISEEE è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto - legge 28.6 1990, n.167, art.4, co.6, convertito, con modificazione, dalla legge 4.8.1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.

7 L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 109/1998, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto - legge 28.6 1990, n.167, art.4, co.6, convertito, con modificazione, dalla legge 4.8.1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.

8 La procedura di determinazione dell'ISEEU tiene conto di specifiche franchigie legate al patrimonio mobiliare o al canone di affitto e del numero dei componenti della famiglia dello studente.

9 La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, del DPR 28.12.2000, n.445.

10 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 21.05.2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste per tutti gli altri studenti.

11 Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei

redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità definite per tutti gli altri studenti.

Art.7 Procedure di selezione e graduatorie

1 Agli iscritti al primo anno è destinato un numero di collaborazioni per un ammontare complessivo non superiore al 20% delle risorse destinate.

Le risorse rimanenti sono ripartite, con priorità di posizione di graduatoria, tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

2 Sono definite due graduatorie per ciascuna città sede dei corsi di studio (Venezia e Treviso).

Nelle graduatorie per i corsi di Treviso sono inseriti gli studenti dei corsi della facoltà di design e arti che insistono sulla città di Treviso e nelle graduatorie per i corsi di Venezia quelli che frequentano corsi attivati in Venezia.

Le due graduatorie per città comprendono:

Gli studenti del primo anno, senza differenziazione per tipo di corso; sono inseriti in una graduatoria ordinata in modo crescente esclusivamente sulla base dell'ISEEU.

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati con DM 590/1999: sono inseriti in una graduatoria di merito, elaborata esclusivamente sulla base del coefficiente di merito così definito:

Si utilizzano due parametri: il voto di riferimento e il numero di crediti di riferimento.

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutti gli studenti negli stessi anni e per le stesse materie dallo studente considerato.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il 10 agosto 2011 dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi dello studente considerato.

Il calcolo del merito dello studente viene effettuato sulla base dei crediti ottenuti fino al 10 agosto 2011.

Il valore del coefficiente di merito si calcola come segue:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})]/2$$

Il coefficiente di merito determina la collocazione in graduatoria ed ordina le posizioni per valori crescenti.

La posizione in graduatoria è determinata dal coefficiente di merito e, a parità di coefficiente, si darà priorità agli studenti con ISEEU inferiore.

Per gli studenti trasferiti da altro corso di laurea o di diploma o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché gli eventuali esami convalidati.

Per gli studenti stranieri si contano solo gli anni di iscrizione a partire dalla prima immatricolazione in Italia. Non si contano gli esami effettuati in precedenza anche se convalidati.

Per gli studenti trasferiti da altro corso di laurea o di diploma o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché gli esami convalidati.

Per gli studenti stranieri si contano solo gli anni di iscrizione a partire dalla prima immatricolazione effettuata in Italia. Non sono considerati gli esami effettuati in precedenza anche se convalidati.

3 Particolari condizioni valide per tutte le graduatorie:

Gli studenti che provengono da una **rinuncia agli studi**, saranno considerati iscritti agli "anni successivi al primo" o al "primo anno", a seconda che abbiano o meno usufruito della borsa di studio nel corso precedente.

Nel caso sia stata usufruita la borsa di studio, lo studente sarà considerato iscritto agli anni successivi al primo e saranno cumulati gli anni effettuati nell'ateneo di provenienza e saranno valutate le condizioni di merito analogamente agli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, sia per il numero totale di anni entro i quali poter beneficiare della borsa di studio che per il numero di CFU minimo per l'idoneità, nonché per il calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso non sia stata usufruita la borsa di studio nel corso precedente, lo studente sarà considerato iscritto al primo anno ma non saranno computati ai fini del calcolo del merito per la borsa di studio, per l'intero nuovo percorso di studi, eventuali riconoscimenti di attività didattiche che derivano dalla precedente carriera.

Gli anni di interruzione di carriera non vengono considerati ai fini del calcolo del coefficiente di merito e del numero di anni entro i quali sia possibile richiedere i benefici.

Per gli studenti trasferiti da altro corso di laurea o di diploma o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché gli esami riconosciuti validi per il corso di frequenza.

Per gli studenti stranieri si contano solo gli anni di iscrizione a partire dalla prima immatricolazione effettuata in Italia. In questo caso non sono considerati gli esami eventualmente convalidati.

Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenza e si sia collocati ad un anno di corso regolare diverso dal primo, gli studenti transiteranno nella graduatoria degli iscritti agli anni successivi al primo, con calcolo del coefficiente di merito che tenga conto degli esami riconosciuti per il corso di studi e un numero di anni pari all'anno naturale di iscrizione (per anno naturale si intende l'anno cui risulta iscritto lo studente considerato).

E' esclusa la possibilità di accedere ai benefici del diritto allo studio agli studenti in possesso di laurea estera quadriennale o quinquennale che ai fini dell'abbreviazione di corso sono indotti a frequentare e sostenere gli esami del secondo anno di corso di laurea specialistica, oltre che svolgere e discutere l'elaborato di tesi di laurea.

E' assicurata priorità nell'assegnazione delle collaborazioni studentesche agli studenti idonei ma non vincitori della borsa di studio di cui alla legge 390/91, nell'anno accademico precedente. Pertanto gli studenti vincitori di borsa di studio nell'anno accademico 2011/2012

sono inseriti nelle graduatorie per l'attività di collaborazione studentesca, progressivamente secondo le disposizioni del presente articolo, a seguire gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio 2010/2011.

Art. 8 Esecuzione delle prestazioni

1 L'assegnazione dello studente alla struttura destinataria dell'attività di collaborazione, avviene per chiamata diretta da parte della struttura stessa.

Per la chiamata, la struttura assegnataria utilizza l'e-mail istituzionale, che lo studente idoneo all'attività di collaborazione è tenuto ad indicare nella domanda.

Nel caso lo studente assegnatario non risponda alla chiamata o non sia disponibile nel momento in cui la struttura richiede la collaborazione, viene sostituito secondo l'ordine di graduatoria.

2 L'indisponibilità ad effettuare la collaborazione per due chiamate consecutive, determina la cancellazione dalla graduatoria.

3 Il contratto di collaborazione viene stipulato tra l'Università Iuav di Venezia, rappresentata dal Direttore Amministrativo e lo studente assegnatario dell'attività di collaborazione e potrà essere risolto unilateralmente dall'IUAV, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario.

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste come da disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività. L'articolazione dell'orario verrà concordata con il responsabile della struttura tenuto conto delle esigenze della struttura stessa.

4 In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, o in caso di rinuncia, l'affidamento della collaborazione viene revocato, e lo studente viene cancellato dalle graduatorie annuali, pur conservando il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. In caso di impossibilità a svolgere le prestazioni per validi motivi documentabili il Rettore può consentire, ove possibile, il rinvio dell'espletamento delle prestazioni nell'ambito dello stesso anno solare.

5 Il pagamento delle prestazioni, che può avvenire con accredito nel conto corrente bancario/postale dello studente o mediante rimessa diretta allo sportello dell'Istituto bancario di appoggio dell'IUAV, viene effettuato in due soluzioni: la prima al superamento delle prime 75 ore di attività e la rimanenza, di pari importo, al completamento delle 150 ore assegnate.

Art. 9 Pubblicazione delle graduatorie

1 La pubblicazione delle graduatorie avviene a mezzo affissione all'albo dell'Ateneo e sulle pagine web del servizio diritto allo studio.

Le graduatorie provvisorie degli idonei sono pubblicate, di norma, entro il mese di novembre 2011.

Entro il 15° giorno dalla data di effettiva pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentati eventuali ricorsi e/o segnalazioni di errore.

Le graduatorie definitive sono pubblicate, di norma, entro il mese di gennaio 2012.

2 E' data facoltà alla Commissione, di cui all'art. 4 del Regolamento, di escludere dalla graduatoria gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione riferita all'anno precedente, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nonché gli studenti che al termine della propria attività non abbiano compilato il questionario di cui all'art.8, comma 2, del Regolamento e gli studenti il cui contratto sia stato risolto ai sensi dell'art.7, lettera d) del già citato Regolamento; documento che può essere visionato presso il Servizio per il diritto allo studio.

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme previste dalla legge 390/1991, dal DPCM 9 aprile 2001 e dal Decreto Legislativo 109/1998 e, per quanto riguarda le procedure di calcolo del coefficiente di merito e la collocazione nelle graduatorie, il bando di concorso per le borse di studio.

Allegati: n.1 modulo di richiesta dei benefici per il diritto allo studio
 n.2 requisiti di merito per gli studenti disabili
 n.3 requisiti di merito per gli studenti a tempo parziale

Allegato n.1

Modulo richiesta benefici

Università IUAV di Venezia

Anno Accademico 2011/2012

Il sottoscritto _____ Matricola _ _ _ _
 codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato a _____ il _____
 Residente a _____ CAP _____ in via _____
 Eventuale domicilio _____ tel. _____ email _____

È in possesso di esami sostenuti all'estero per i quali **chiederà la convalida**: barra in caso affermativo **SI**
 E' stato iscritto in precedenza in altra università ed ha rinunciato agli studi. Se ricorre questa condizione indicare quanti anni ha frequentato: _____ a partire dal _____ e se ha beneficiato di borsa di studio (Si o No): _____.
 E' iscritto al **1° ANNO** di un corso di laurea, corso di laurea magistrale o di dottorato di ricerca: barra in caso affermativo **SI**

preso atto del contenuto dei bandi di concorso per i benefici del diritto allo studio e delle determinazioni dell'Università luav relative alle tasse universitarie,

dichiara

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti;
- di essere consapevole che nel caso le dichiarazioni qui contenute risultassero mendaci, saranno applicate a Suo carico le sanzioni amministrative e quelle penali previste dalla normativa vigente,
- di essere consapevole che i dati gestiti ai fini della presente richiesta saranno trattati dalle amministrazioni interessate per le finalità inerenti ai compiti istituzionali e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o regolamentari o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- di appartenere a famiglia i cui indicatori economici in riferimento al decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, ai fini del diritto allo studio universitario, come disciplinato dal DPCM 9 aprile 2001, sono i seguenti:

ISEEU pari a euro _ _ _ _ _ , _ _ _

ISPEU pari a euro _ _ _ _ _ , _ _ _

Il sottoscritto richiede, per l'anno accademico 2011/2012, di ottenere i seguenti benefici: (barrare sul riquadro)

Borsa di studio con residenza **IN SEDE** **PENDOLARE** **FUORI SEDE**

Esonero tasse e contributi Collaborazione studentesca Collaborazione mirata

Bonus per raggiungere il minimo dei CFU previsti: **SI** **NO**

Per la richiesta di borsa puoi contare su un bonus di 5 CFU se lo chiedi per la prima volta come studente che si iscrive al secondo anno, 12 se Ti iscrivi al terzo e 15 per l'ultimo semestre. Per i corsi di laurea specialistica il bonus è pari al residuo della carriera precedente e non può essere utilizzato da chi proviene dai corsi del pre vigente ordinamento. Il bonus non può essere cumulato tra gli anni.

Il sottoscritto, ai fini della richiesta di **collaborazione studentesca** dichiara: (barrare sui riquadri)

- di preferire l'assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di "Venezia": **s.informatici** **biblioteca** **altro**

- di preferire l'assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di "Treviso" .

- se hai già effettuato le collaborazioni indica in quali strutture: **servizi informatici** **biblioteca** **altro**

- se hai risposto **SERVIZI INFORMATICI** indica in modo sintetico le tue conoscenze e abilità informatiche:

Il sottoscritto presenta le seguenti particolari condizioni: (compilare percentuale e date solo in caso affermativo)

- ◆ è portatore di handicap o invalido, con la seguente percentuale di invalidità _____
- ◆ è studente lavoratore, dalla data del _____ presso _____ (la condizione deve essere tale dall'immatricolazione o almeno dall'1 novembre 2009)
- ◆ è studentessa con figli, nati dopo l'immatricolazione, (data di nascita) _____
- ◆ ha svolto il servizio di leva o civile sostitutivo, dal _____ al _____ (solo dopo l'immatricolazione)
- ◆ ha subito infermità gravi e prolungate, dal _____ al _____ (è necessario allegare documentazione all'atto della consegna della richiesta)

Queste quattro casistiche sono utilizzate ai soli fini dell'esonero o della collaborazione studentesca

Data di consegna _____ Firma dello studente dichiarante _____
 (al CAAF) (esente da autenticazione)

Allegato n.2

Requisiti di merito per gli studenti disabili

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.) pari o superiore al 66%, la durata di concessione del beneficio è:

- per gli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n.509/1999 pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione;
- per gli iscritti ai corsi ex DM 509/1999, pari a 9 semestri per i corsi di laurea e 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;

In continuità con quanto già stabilito a partire dall'anno accademico 1998/99, agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo si applica la seguente particolare valutazione dei criteri di merito al fine del calcolo del coefficiente di merito: per percentuali di invalidità tra il 66% e l'80%, viene simulata l'immatricolazione nell'anno successivo a quello reale, mentre per percentuali di invalidità superiori all'80%, viene simulata l'immatricolazione nei due anni successivi a quello reale.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea ex DM 509/1999 sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n. 15 crediti come sopra;
- b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.48 crediti, come sopra;
- c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 108 crediti come sopra;
- c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra 80 % ed il 100% n.81 crediti come sopra.
- d1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 144 crediti come sopra;
- d2) per il secondo anno fuori corso per invalidità compresa tra 80 % ed il 100% n.108 crediti come sopra.

Per il conseguimento dei requisiti di merito degli studenti dei nuovi corsi lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a1) n.4 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- a2) n.3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
- b1) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- b2) n.7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
- c1) n.12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- c2) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra 180% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n. 18 crediti come sopra;
- b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti come sopra;
- b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.48 crediti come sopra.
- c1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.96 crediti come sopra;
- c2) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.72 crediti come sopra.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

Allegato n.3

Requisiti di merito per studenti a tempo parziale

I requisiti di merito per l'accesso al beneficio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- a) per il secondo anno, 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b) per il terzo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c) per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- d) per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- e) per il sesto anno, 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- f) per il settimo anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale), sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Non è previsto l'utilizzo del bonus per il raggiungimento dei limiti di merito per gli studenti a tempo parziale.